

## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI APPALTI

PREMESSA	<p>Appalto è “il <b>contratto</b> con il quale una parte (<b>appaltatore</b>) <b>assume</b>, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il <b>compimento</b> di un’<b>opera</b> o di un servizio verso un corrispettivo in denaro” in favore di un’altra parte (<b>committente</b> o <b>appaltante</b>).</p> <p>Può essere stipulato tra un soggetto pubblico e un soggetto privato, con un altro soggetto pubblico (in tal caso si parla di appalto pubblico), oppure tra soggetti privati.</p>
SOGGETTI COINVOLTI	<p>Quando il committente <b>possiede</b> la “<b>disponibilità giuridica</b> dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo” è identificato come <b>datore di lavoro</b>.</p> <p>Quando il committente affida i lavori a più imprese esecutrici o lavoratori autonomi tramite un contratto di subappalto, oltre ad appaltante e appaltatore, entrano in gioco anche i datori di lavoro di tali imprese, chiamati subappaltatori. Questi ultimi collaborano tra di loro alla realizzazione dell’opera finale. All'interno di un <b>contratto</b> di <b>appalto</b>, è <b>ammessa</b> infatti la <b>presenza di più datori</b> di lavoro, che, limitatamente alle loro competenze, esercitano le proprie responsabilità e cooperano tra di loro per attuare misure di prevenzione e protezione all'interno dell'area di lavoro comune e <b>coordinano</b> gli <b>interventi</b> di protezione e <b>prevenzione</b> dai rischi a cui sono esposti i lavoratori.</p>
OBBLIGHI DATORE DI LAVORO COMMITTENTE	<p>In tutti gli appalti, nel caso di affidamento di lavori o servizi relativi all'intero ciclo produttivo dell'azienda a imprese o lavoratori autonomi, gli <b>obblighi</b> del datore di lavoro committente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>verificare l'idoneità</b> tecnico professionale delle <b>imprese</b> appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto, attraverso l’acquisizione dei requisiti descritti nell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, e <b>fornire</b> agli stessi soggetti dettagliate <b>informazioni sui rischi</b> specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;</li> <li>• elaborare un <b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali</b> (DUVRI);</li> <li>• munire il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita <b>tessera di riconoscimento</b>, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale compito spetta anche ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, e sono tenuti a provvedervi per conto proprio.</li> </ul>

## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI APPALTI

<b>MODALITA' DI VERIFICA IDONEITA'</b>	<p>La verifica viene eseguita attraverso le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisizione del <b>certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato</b></li> <li>• acquisizione dell'<b>autocertificazione</b> dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del <b>possesso</b> dei <b>requisiti</b> di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 81/2008.</li> </ul>
<b>ELABORAZIONE DUVRI</b>	<p>Se non ci sono interferenze il DUVRI non deve essere stilato.</p> <p>Qualora il datore di lavoro non coincidesse con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il DUVRI, il quale verrà firmato dall'esecutore per accettazione e allegato agli atti contrattuali, poiché l'appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste.</p> <p>E' un documento dinamico che dovrà essere <b>aggiornato</b> ogni qualvolta si introduca una <b>modifica</b> di carattere tecnico, organizzativo o logistico, e soprattutto in fase di esecuzione del contratto.</p>
<b>COSTO ECONOMICO</b>	<p>Il <b>costo</b> relativo alla <b>sicurezza</b> deve essere <b>specificatamente indicato</b> e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.</p> <p>Esso <b>non</b> può essere <b>ribassato</b>.</p>
<b>SANZIONI PER DATORE DI LAVORO COMMITTENTE</b>	<p>Sanzioni previste per il <b>mancato rispetto</b> degli <b>obblighi</b> da parte del datore di lavoro committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mancata <b>verifica idoneità</b> tecnico-professionale → <b>Arresto</b> da due a quattro mesi o ammenda da <b>1.096,00 €</b> a <b>5.260,80 €</b></li> <li>➤ Mancata <b>informazione</b> sui <b>rischi</b> esistenti nell'ambiente → <b>Arresto</b> da due a quattro mesi o ammenda da <b>822,00 €</b> a <b>4.384,00 €</b></li> <li>➤ Mancata <b>collaborazione</b> e <b>coordinamento</b> tra i datori di lavoro delle varie <b>imprese</b> → <b>Arresto</b> da due a quattro mesi o ammenda da <b>1.644,00 €</b> a <b>6.576,00 €</b></li> <li>➤ Mancato utilizzo della <b>tessera</b> di <b>riconoscimento</b> → <b>Sanzione</b> amministrativa pecuniaria da <b>109,60 €</b> a <b>548,00 €</b> per <b>ciascun lavoratore</b>.</li> </ul>



*...oltre la sicurezza*

Per informazioni e appuntamenti

[www.besafegroup.it](http://www.besafegroup.it)

[info@besafegroup.it](mailto:info@besafegroup.it)

Tel. 011/044.80.43 – Fax. 011/044.16.98 – Cell. 392/951.67.26

